PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

Art. 5-ter

(Modifiche all'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 787)
Dopo l'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, è inserito il seguente: "Art. 4-bis. - Il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato per il credito e il risparmio, una volta approvati i piani di risanamento ai sensi del precedente articolo 4, può convocare gli istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di credito, i quali risultino essere creditori dell'impresa il cui piano di risanamento è stato approvato affinché deliberino sulla costituzione di una società consortile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, destinata al risanamento dell'impresa medesima. La costituzione della società consortile deve essere approvata dalla maggioranza degli, istituti ed aziende votanti la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti, degli istituti ed aziende convocati per la deliberazione. La partecipazione alla società consortile, la cui costituzione è approvata a norma del comma precedente, è vincolante per tutti gli istituti ed aziende convocati per la deliberazione, i quali sono obbligati a partecipare alla società consortile in misura proporzionale ai rispettivi crediti nei confronti della impresa da risanare, fermi restando i limiti previsti dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge. È tuttavia consentito agli istituti od aziende dissenzienti o che non abbiano partecipato alla votazione di rinunciare a partecipare alla società consortile negando la propria adesione con comunicazione al Ministro del tesoro entro il termine

perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione. In tal caso le quote di partecipazione dei creditori che abbiano negato la propria adesione saranno ripartite fra gli istituti e le aziende partecipanti in misura proporzionale alle rispettive quote, sempre nel rispetto dei limiti previsti dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge. Dalla data dell'invio dell'avviso di convocazione di cui al primo comma e per i due anni successivi, gli istituti e le aziende che hanno negato la propria adesione non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della impresa per il cui risanamento è stata costituita la società consortile ne' possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto agli istituti ed aziende di credito che hanno partecipato alla società consortile medesima. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano"

Articolo abrogato dal d.lgs 8 luglio 1999, n. 270.

Abrogato dal 24 agosto 1999 · versione 14

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Estremi	Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-l-amministrazione-straordinaria-delle/art-5-ter-modifiche-all-articolo-4-della-legge-5-dicembre-1978-n-787-dopo-l

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it